

Mikael Manninen, il korkein Hallinto-oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea vada interpretato nel senso che esso osta ad un sistema di credito corrispondente all'imposta sulle società quale il sistema finlandese più sopra descritto in cui un credito corrispondente all'imposta sulle società viene accordato ad un percettore di dividendi, di norma contribuente in Finlandia, sui dividendi pagati da una società per azioni nazionale, ma non su un reddito da dividendo che riceva da una società per azioni registrata in Svezia.
- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione, se l'art. 58 del Trattato istitutivo possa interpretarsi nel senso che le disposizioni dell'art. 56 non pregiudicano il diritto della Finlandia di applicare le pertinenti disposizioni della legge sul credito corrispondente all'imposta sulle società, poiché la condizione per ottenere in Finlandia un credito corrispondente all'imposta sulle società è che la società distributrice del dividendo abbia versato in Finlandia l'imposta corrispondente o il complemento d'imposta, il che non si è verificato rispetto ad un dividendo pagato dall'estero, nel qual caso la tassazione non ha avuto luogo in una sola volta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten, con ordinanza 10 settembre 2002, nella causa Förvaltnings AB Stenholmen contro Riksskatteverket

(Causa C-320/02)

(2002/C 274/31)

Con ordinanza 10 settembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 settembre 2002, nella causa Förvaltnings AB Stenholmen contro Riksskatteverket, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un animale possa essere considerato quale bene usato (bene d'occasione).
In caso di soluzione affermativa di tale questione:
- 2) Se un animale, acquistato presso un soggetto privato (che non sia un allevatore) e successivamente rivenduto a seguito di addestramento specifico, possa essere considerato un bene usato.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 16 settembre 2002

(Causa C-324/02)

(2002/C 274/32)

Il 16 settembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge di regolamento e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE⁽¹⁾, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo o comunque, non avendo comunicato alla Commissione le dette disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante del terzo comma dell'art. 249 CE e del primo comma dell'art. 10 CE fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per dare attuazione alla direttiva di cui sono i destinatari entro la scadenza del termine all'uopo impartito. Il detto termine è scaduto il 19 luglio 2001 senza che la Spagna abbia emanato le necessarie disposizioni.

⁽¹⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 17 settembre 2002

(Causa C-326/02)

(2002/C 274/33)

Il 17 settembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del